



**cassa italiana previdenza e assistenza *geometri***

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 - 00196 - Roma - Italia - Email: [info@cassageometri.it](mailto:info@cassageometri.it)

---

**Gli associati possono contattare gli uffici dell'Ente tramite**

**Contact Center**  
**PEC: [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it)**

**CENTRALINO 06/326861**

## **VADEMECUM CASSA**

AGGIORNAMENTI E MAGGIORI INFORMAZIONI VANNO RICERCATE NEL SITO DELLA CASSA ITALIANA GEOMETRI [WWW.CASSAGEOMETRI.IT](http://WWW.CASSAGEOMETRI.IT) SUL QUALE TROVERETE ANCHE LO STATUTO E I REGOLAMENTI SULLA CONTRIBUZIONE E SULLE EROGAZIONI PREVIDENZIALI.

IL DELEGATO ALLA CASSA PER IL COLLEGIO DI AREZZO E' IL GEOM. MARCO CIARDI – PER INFORMAZIONI PUO' ESSERE CONTATTATO AL NUMERO 3356823154.

---

## INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

---

L'iscrizione alla Cassa Geometri è regolamentata dall'art. 5 dello statuto ed è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo professionale dei geometri che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.

Per procedere all'iscrizione è necessario compilare il [modello "1/03"](#) contestualmente all'iscrizione all'Albo o in alternativa il [modello "2/03"](#) entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività professionale. Il modello, debitamente compilato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) direttamente alla Cassa Geometri ovvero tramite il Collegio di appartenenza.

Il geometra, iscritto alla Cassa o al solo Albo professionale, è tenuto all'aggiornamento costante dei propri dati anagrafici (residenza anagrafica e/o professionale, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, email e PEC). Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Cassa o al proprio Collegio di appartenenza, preferibilmente tramite PEC. In alternativa, l'iscritto può effettuare in autonomia le modifiche tramite la funzione "Variazione dati anagrafici" presente nell'area riservata.

L'iscrizione alla Cassa Geometri comporta il pagamento della [contribuzione obbligatoria](#) (contributo soggettivo, contributo integrativo e di maternità), **sono previste agevolazioni per i praticanti, i neo diplomati e i neo iscritti**.

L'anzianità iscrittiva e contributiva, per il principio della frazionabilità, viene computata al mese (un solo giorno di iscrizione equivale ad un mese), qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione la stessa viene considerata per l'intero anno.

La Cassa fornisce gratuitamente a tutti i propri iscritti una polizza sanitaria integrativa, la PEC e lo SPID. Inoltre, per il primo anno di iscrizione, è fornita una polizza professionale e la possibilità di attivare gratuitamente la firma digitale.

## Agevolazioni per i praticanti

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'Art. 2 della legge n. 75/85 possono iscriversi volontariamente alla Cassa Geometri. In questo caso è dovuta esclusivamente la contribuzione soggettiva minima, ridotta ad un quarto, oltre al contributo di maternità nella misura intera.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera oltre ad acquisire due anni di anzianità contributiva.

# Agevolazioni per i neo iscritti entro i 30 anni

Particolari agevolazioni sono previste per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri entro i 30 anni: la contribuzione soggettiva è ridotta ad un quarto per i primi due anni e alla metà per i successivi tre anni e non si applica la contribuzione minima integrativa; tali benefici sono riconosciuti fino al 31 dicembre dell'anno di compimento dei trent'anni di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell'intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera per i soli periodi agevolati entro il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni. Per gli eventuali periodi agevolati successivi, è facoltà dell'iscritto provvedere all'integrazione del contributo soggettivo, entro i 5 anni successivi al godimento del beneficio, versando la differenza maggiorata dei soli interessi legali.

# Agevolazioni per i neo iscritti 31-55 anni

A partire dal 21 novembre 2019 coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore a 10.000 euro. L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l'iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

## CANCELLAZIONE

La **cancellazione** dalla Cassa Geometri può avvenire per effetto:

- 1) della cancellazione dall'Albo e quindi d'ufficio;
- 2) del decesso;
- 3) della presentazione dell'autocertificazione di cessazione dell'attività professionale ([mod. "3/03"](#)).

L'autocertificazione di cessazione dell'attività non può essere prodotta da colui che esercita anche occasionalmente l'attività professionale o che utilizza il timbro anche a titolo gratuito e comunque in tutti i casi in cui sia esercitata un'attività riconducibile a quella professionale.

Contestualmente all'invio del mod. 3/03 l'interessato, se titolare di partita IVA professionale o similare, deve provvedere alla preventiva chiusura della stessa e all'invio alla Cassa Geometri del relativo certificato di cessazione. La cancellazione della partita IVA è propedeutica alla cancellazione dalla Cassa Geometri.

**La cancellazione della partita IVA professionale o similare non comporta l'automatica cancellazione dalla Cassa Geometri che deve essere espressamente richiesta mediante il mod. 3/03.**

I **geometri dipendenti** di Enti pubblici, aziende o società per essere cancellati dalla Cassa Geometri devono presentare - unitamente all'autocertificazione mod.3/03 e seguendo le indicazioni ivi riportate - una dichiarazione del datore di lavoro attestante che le mansioni assunte in qualità di lavoratore dipendente non siano riconducibili ad attività tecnica di geometra e che non compiano per il proprio datore di lavoro atti professionali aventi rilevanza esterna ovvero devono dimostrare l'inquadramento in un apposito ruolo professionale previsto dal C.C.N.L.

I **geometri amministratori di società** devono allegare una visura camerale della società amministrata ed un estratto conto assicurativo INPS.

Per effetto dell'introduzione del principio della frazionabilità della contribuzione, l'obbligo del pagamento dei contributi cessa dal mese successivo alla cancellazione. Il geometra che si cancella è tenuto alla dichiarazione dei dati reddituali percepiti nell'anno di cancellazione (art.1 Comma 1 del regolamento sulla contribuzione).

## CONTRIBUZIONE

I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono definiti dal Regolamento sulla Contribuzione.

- [contributo soggettivo](#);
- [contributo integrativo](#);
- [contributo di maternità](#);
- [contributo volontario](#).

Sono previste agevolazioni per i praticanti, per chi si iscrive per la prima volta entro i 30 anni di età, per chi si iscrive per la prima volta dopo i 30 anni e fino a 55 anni di età, per le iscritte in caso di nascita o adozione di un figlio e per i pensionati di invalidità

## Contributo soggettivo

È obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale permette la determinazione della prestazione previdenziale.

È quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di reddito professionale (cfr. tabella sottostante).

Per l'anno 2026 la percentuale è pari:

- 20% fino ad un reddito di € 183.550,00;
- 3,5% su reddito eccedente € 183.550,00.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.

## Contributo integrativo

È obbligatorio per tutti gli iscritti, a esclusione dei praticanti, ed è finalizzato alla gestione dell'Ente, alle prestazioni assistenziali, al welfare di categoria e dal 2019 in quota parte contribuisce ad incrementare il montante contributivo. È esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.

È quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari prodotto nell'anno precedente con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di volume d'affari (cfr. tabella sottostante).

I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.

Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato - per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione - anche da un ulteriore quota così determinata:

a) 2% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;

b) 1,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;

c) 0,5% del volume d'affar dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

Dal 2024 tale ulteriore quota retrocessa è pari al 3% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.

L'importo del volume d'affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) previsto all'art. 3, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione per l'applicazione dell'aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.

**Il contributo integrativo minimo nella quota non esposta in fattura è deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.**

## Contributo di maternità

È obbligatorio per tutti gli iscritti ed è quantificato di anno in anno ([cfr. tabella sottostante](#)).

**La contribuzione dovuta nell'anno 2026 è la  
seguente**

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale	Integrativo minimo	Percentuale integrativo	Maternità
2026	€ 4.240,00*	20%	183.550,00	€ 1.955,00*	5%	€ 9,00

\*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Per effetto del principio della frazionabilità, i **contributi minimi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione**.

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Permane l'obbligo di versare la contribuzione relativa all'anno di cancellazione della Cassa o di decesso.

# Agevolazioni per i neoiscritti entro i 30 anni

Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l'aliquota che per la quota minima) nella misura **di un quarto per i primi 2 anni** di iscrizione e **della metà per i successivi 3 anni**. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto (cfr. tabella riepilogativa).

Tali benefici sono riconosciuti fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell'intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera per i soli periodi agevolati entro il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni. Per gli eventuali periodi agevolati successivi, è facoltà dell'iscritto provvedere all'integrazione del contributo soggettivo, entro i 5 anni successivi al godimento del beneficio, versando la differenza maggiorata dei soli interessi legali.

Il contributo minimo dovuto nell'anno 2026 per chi si è iscritto per la prima volta alla Cassa entro i trenta anni e rientra ancora nel quinquennio di agevolazione è di seguito riportato:

- Per i primi 2 anni di iscrizione (entro il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni):

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Integrativo minimo	Percentuale integrativo	Maternità
2026	€ 1.060,00	5%	non dovuto	5%	€ 9,00

- Per i primi 2 anni di iscrizione (dopo il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni):

- Per i successivi 3 anni di iscrizione (entro il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni):

**2026**    **€ 2.120,00**                    **10%**                    **non dovuto**                    **5%**                    **€ 9,00**

\*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione

## Tabella contributi minimi neo iscritti

## Agevolazioni per i neo iscritti oltre i 30 anni

Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno ed alla metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo.

Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore a euro 10.000.

L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa, l'iscritto ha la possibilità di integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali.

Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

## Agevolazioni per i praticanti

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di un quarto di quella minima prevista per l'iscritto. (cfr. tabella riepilogativa).

L'agevolazione comprende l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera.

**Il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità dovuti dai praticanti nell'anno 2026 è il seguente:**

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2026	€ 1.060,00	€ 9,00

[Tabella contributi soggettivi minimi praticanti](#)

## Agevolazioni per le professioniste in caso di nascita o adozione di un figlio

Per nascite e adozioni avvenute a partire dal 2024, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall'anno di nascita del figlio o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo del minore, dall'anno di ingresso dello stesso in famiglia.

Per il solo anno dell'evento è prevista l'integrazione del montante contributivo tramite l'accrédito figurativo della contribuzione soggettiva non versata a seguito del beneficio. Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell'iscritta provvedere all'integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.

Nel caso in cui il contributo soggettivo determinato sul reddito prodotto in uno degli anni agevolati sia superiore all'importo minimo previsto da un iscritto che non beneficia di

riduzioni, l'agevolazione decade definitivamente e la maggiore quota di contribuzione dovuta dovrà essere versata senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l'anno successivo a quello di produzione del reddito stesso.

## Pensionati d'invalidità

Per i pensionati d'invalidità il contributo soggettivo minimo è ridotto **della metà**, mentre il contributo integrativo e quello di maternità sono dovuti per intero (cfr. tabella riepilogativa).

Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

**I contributi minimi dovuti dai pensionati d'invalidità nell'anno 2026 sono i seguenti:**

Anno	Soggettivo minimo	Integrativo minimo	Maternità
2026	2.120,00*	1.955,00*	€ 9,00

\*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

### Tabella contributi minimi pensionati d'invalidità

## Contributo volontario

È facoltativo per tutti gli iscritti e genera una prestazione contributiva aggiuntiva **finalizzata ad incrementare il proprio futuro trattamento pensionistico**. I praticanti e i pensionati, ad eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dalla possibilità di versare tale contributo.

Per maggiori informazioni visitare [la pagina dedicata](#).

## Optanti

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione.

Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

È ancora possibile utilizzare il modello F24 accise per il versamento della contribuzione, esclusivamente nel caso in cui il professionista voglia utilizzare l'istituto della

compensazione. Nel caso in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, è possibile saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.

## Ritardato, omesso o irregolare versamento contributi

In caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari:

- al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
- al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
- al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).

La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

## REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio della Cassa Geometri si suddivide in:

- **sanzioni sui pagamenti;**
- **sanzioni sulle dichiarazioni.**

La sanzione, calcolata in base alle percentuali riportate in tabella, non può essere inferiore all'1% del **contributo soggettivo minimo** dell'anno di competenza e non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti. La sanzione è sempre arrotondata all'euro.

Nel caso di tardivo o omesso versamento dei contributi sono dovuti, oltre alle sanzioni e al contributo, gli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso di regolarizzazione spontanea prima dell'attivazione del recupero coattivo, gli interessi sono invece applicati al tasso legale (cfr. tabella sottostante)

# Sanzioni sui pagamenti

Il tardivo versamento dei contributi comporta l'irrogazione di una sanzione e degli interessi legali dovuti. La misura è così determinata:

Tipologia	Sanzione	Interessi di mora
Tardivo versamento entro i primi 180 giorni	2%	4%
Tardivo versamento oltre i 180 giorni e fino alla contestazione tramite un provvedimento coattivo	10%	4%
Omesso versamento e contestazione tramite procedimento coattivo	25%	4%

Le sanzioni non si applicano al contributo di maternità.

Considerando che la percentuale per il calcolo della sezione arriva al 25% del contributo evaso nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga spontaneamente, è evidente il vantaggio di effettuare il pagamento tramite il servizio "Portare dei pagamenti" all'interno dell'area riservata del portale della Cassa.

# Sanzioni sulle dichiarazioni

Le sanzioni in caso di omissioni o irregolarità della comunicazione obbligatoria dei redditi alla Cassa si suddividono in tre fattispecie:

- **comunicazione tardiva;**
- **comunicazione omessa;**
- **comunicazione infedele.**

## Comunicazione tardiva

È considerata tardiva la dichiarazione dei redditi alla Cassa che viene presentata oltre i termini previsti, ma **entro** il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.

La sanzione in caso di comunicazione tardiva è pari al 2% del [contributo soggettivo minimo](#) dell'anno di riferimento.

## Comunicazione omessa

È considerata omessa la dichiarazione non presentata o che sia stata presentata **dopo** il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.

La sanzione in caso di comunicazione omessa è pari a € 800,00, ridotta al 25% se presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo e accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi ed interessi.

## Comunicazione infedele

È considerata infedele la dichiarazione che contiene imponibili difformi di oltre € 1.000,00 rispetto a quelli dichiarati ai competenti uffici ovvero accertati dalla Cassa Geometri.

La sanzione in caso di comunicazione infedele è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata, con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 650,00.

- La sanzione viene ridotta al:
  - 25 % in caso di rettifica spontanea della comunicazione dei redditi entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltro accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi;
  - 50 % in caso di rettifica spontanea della comunicazione dei redditi, anteriore al primo atto di contestazione e accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi;
  - 50 % in caso di pagamento dei contributi dovuti e dei relativi interessi entro 60 giorni dalla definizione della conciliazione giudiziale, concordato preventivo, procedimento di accertamento o rettifica e rideterminazione dei redditi precedentemente dichiarati;
  - 50 % nel caso in cui l'interessato aderisca, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa e versi contestualmente quanto dovuto per contributi ed interessi.

Le sanzioni per comunicazioni infedeli e/o omesse, inoltre, possono essere ridotte del 50% nel caso in cui la violazione derivi da malattia grave, calamità naturali o forza maggiore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri. Per ottenere la riduzione, l'interessato deve presentare domanda di riduzione entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione.

Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti.

## RISCATTO

Il geometra ha la facoltà di versare volontariamente un onere a copertura di anni parzialmente pagati e prescritti o di non iscrizione alla Cassa. Il versamento dell'onere consente di aumentare l'anzianità e il montante contributivo. I periodi riscattati sono pertanto utili per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

L'importo versato è interamente deducibile ai fini delle imposte.

E' possibile effettuare i seguenti riscatti:

- **riscatto praticantato;**
- **riscatto anni di iscrizione al solo albo;**
- **riscatto laurea e servizio militare;**
- **riscatti anni parzialmente pagati e prescritti;**

## Riscatto praticantato

Gli iscritti alla Cassa Geometri, **in presenza di posizione contributiva regolare**, possono riscattare gli **anni di praticantato** versando un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online "Funzione gestione riscatti" presente nell'area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere) o in alternativa può essere inviato per PEC il **mod.23/R** presente sul sito della Cassa Geometri. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione al registro dei praticanti rilasciato dal Collegio presso il quale è stata svolta la pratica ed un documento di identità in copia. Il termine ultimo per la presentazione è quello della liquidazione del trattamento previdenziale e l'adesione all'onere deve necessariamente avvenire entro 60 gg dalla notifica del relativo importo.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

## Riscatto anni di iscrizione al solo albo

È prevista anche la possibilità di riscattare le annualità di iscrizione al solo albo e non alla Cassa Geometri (le cd. **annualità di solidarietà** - posizione giuridica IS) versando la

corrispondente riserva matematica calcolata in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti. Il riscatto può essere anche parziale.

Per accedere al beneficio, per il quale è richiesta la regolarità contributiva, è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online "Funzione gestione riscatti" presente nell'area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere) o in via alternativa può essere inviato per PEC il **mod.26/R** presente sul sito della Cassa Geometri indicando quali sono gli anni da riscattare. Il riscatto può essere esercitato una sola volta e al relativo onere è necessario aderire entro 60 gg. dalla notifica del relativo importo. Alla domanda deve essere allegato l'estratto conto INPS ed un documento di identità in copia.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

## Riscatto laurea e servizio militare

Gli iscritti alla Cassa Geometri, in presenza di posizione contributiva regolare, possono riscattare il **periodo legale del corso di laurea** o equiparati utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra ed il **periodo di servizio militare** (nonché i servizi ad esso equiparati), quest'ultimo entro il limite di anni 2, versando un onere che è pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online "Funzione gestione riscatti" presente nell'area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere) o in alternativa può essere inviato per PEC il **mod.24/R** presente sul sito della Cassa Geometri. Alla domanda deve essere allegato il foglio di congedo, l'estratto conto INPS ed un documento di identità in copia (riscatto militare) e l'attestato di laurea contenente la data di immatricolazione, l'estratto conto INPS ed un documento di identità in copia (riscatto laurea). La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità.

Il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui alla legge n.45/90 in unica soluzione ovvero in modo rateizzato. Nell'ipotesi di rateizzazione, il numero delle rate non deve essere superiore alla metà del periodo oggetto di riscatto con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

## Riscatto anni parzialmente pagati

I geometri non pensionati possono riscattare gli anni parzialmente pagati e prescritti, ai sensi dell'Art. 25 Comma 2 del Regolamento sulla contribuzione, versando un onere che è pari, per ciascun anno da regolarizzare, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online "Funzione gestione riscatti" presente nell'area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere). La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

In caso di rateizzazione, la decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto si ancorerà al primo giorno del mese successivo all'ultima rata versata.

## Ricongiunzione liberi professionisti

### Legge 5 marzo 1990, n. 45

E' un istituto che consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni previdenziali.

Tale facoltà viene concessa su domanda dell'iscritto e può essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso. Comporta il pagamento di un onere, laddove l'ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell'aumento della pensione che l'interessato percepirà a seguito della ricongiunzione.

L'onere da versare, basato sul principio della riserva matematica (art. 13 legge n. 1338/62), è determinato considerando la differenza della pensione annua senza i periodi da ricongiungere e la pensione annua comprensivo di tali periodi, moltiplicati per appositi coefficienti contenuti in tabelle attuariali approvate dai ministeri vigilanti. All'importo così calcolato viene poi sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dalle altre gestioni.

Il pagamento di tale onere può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

Il debito residuo in caso di liquidazione della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate massimo sopra indicato e con eventuale versamento in unica soluzione del residuo non rateizzabile.

Il pagamento delle prime tre rate determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Invece, ove tale pagamento non avvenga entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine diversa domanda di rateazione sopra esposta, l'interessato si considera rinunciatario alla facoltà di ricongiunzione e non potrà ripresentare l'istanza.

In caso di interruzione dei pagamenti successivamente al perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verrà revocata e le somme già versate saranno restituite senza interessi.

## **PRESCRIZIONE**

La prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e interviene laddove non vi siano stati atti interruttivi da entrambe le parti, determinando l'impossibilità di riscuotere i contributi prescritti (art. 3, c. 9 L. n. 335/95).

Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la Cassa Geometri ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi, si prescrive anche il diritto a chiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate e a effettuare quelle omesse.

In caso di pagamento parziale relativo ad anni considerati prescritti, l'interessato può richiedere la validazione dell'anno ai fini pensionistici, versando un onere determinato sulla base del principio della riserva matematica.

Tale onere può essere calcolato tramite la funzione "gestione riscatto" all'interno dell'area riservata.

## **Assistenza Sanitaria Integrativa**

A partire dal **16 ottobre 2025**, la **Cassa Geometri** ha rinnovato il contratto con **Generali Italia S.p.A.** per la gestione del **servizio di copertura delle spese sanitarie**, con **premio interamente a carico dell'Ente** per iscritti e pensionati in attività.

### **Durata e Struttura della Polizza**

La **seconda annualità assicurativa** è valida dal **16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026** e si articola in **tre moduli di garanzia**:

- **Garanzia A (Piano base)**
- Offerta gratuitamente dalla Cassa Geometri, non necessita di alcuna attivazione da parte degli iscritti o dei pensionati in attività.
- **Garanzia B (Piano integrativo)**
- Piano facoltativo, attivabile individualmente con premio a carico dell'assicurato.
- **Garanzia C (Copertura per stati di non autosufficienza – LTC)**
- Piano aggiuntivo per la tutela in caso di perdita dell'autosufficienza.

## Estensione della Polizza

Tutte le garanzie possono essere **estese al nucleo familiare** a partire dal **16 ottobre 2025** ed entro il **13 febbraio 2026**, previo pagamento di un premio assicurativo.

Possono inoltre aderire in forma individuale, con premio a proprio carico:

- **i dipendenti dei professionisti iscritti** alla Cassa (singolarmente, in associazione o STP);
- **i dipendenti dei Collegi**;
- **i pensionati non iscritti in continuità e i superstiti** già titolari della precedente copertura sanitaria.

☞ [CLICCARE QUI](#) per accedere al Portale dedicato alle estensioni e alle adesioni individuali

(per procedere all'estensione della polizza sanitaria per sé o per i familiari)

### ⚠ Importante

Per accedere al **Portale che consente di estendere la polizza, utilizzare le credenziali adottate che potrebbero essere diverse dalle credenziali di accesso a MyGenerali**.

È invece obbligatorio **effettuare una nuova registrazione al momento della prima adesione**.

Ti invitiamo inoltre a consultare la [Guida per l'utilizzo del Portale adesioni](#).

## Accesso ai Servizi Generali

Per usufruire dei servizi offerti da **Generali Italia S.p.A.** – come la prenotazione di prestazioni o l'apertura di un sinistro – è necessario registrarsi nell'**Area Clienti**, disponibile al seguente link:

☞ <https://areaclienti.generali.it/AreaClienti/area-clienti.html>

## Prestazioni principali:

- Check up annuale
- Indennità da non autosufficienza LTC (indennizzo forfettario di 1.600 euro per 60 mesi)
- Ricovero per grandi interventi chirurgici
- Ricovero e/o trattamento domiciliare per gravi eventi morbosì
- Trasporto sanitario
- Interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero
- Indennità sostitutiva per ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico o per grave evento morbosò
- Pacchetto maternità
- Cure per il neonato nel mese di vita
- Esami di alta diagnostica (accertamenti diagnostici come: angiografia, RNM, TAC, PET, ecodoppler)
- Indennità per grave invalidità (con invalidità superiore al 66%)
- Piano assistenza individualizzato (consulenza sanitaria familiare e trattamenti fisioterapici e riabilitativi)
- Sindrome metabolica
- Rimpatrio della salma e costi funerari

**L'indennità da non autosufficienza** prevede un indennizzo forfettario pari a 1.600,00 € per un massimo di 60 mesi, nel caso in cui l'assicurato si trovi in condizioni di non poter svolgere 3 di 6 attività ordinarie, ovvero lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi.

## TEMPORANEA CASO MORTE - TCM

Cassa Geometri, attraverso EMAPI, dal 1° febbraio 2026, ha rinnovato gratuitamente in favore delle famiglie degli iscritti e dei pensionati attivi la copertura **Temporanea Caso Morte (TCM)**.

La **TCM** è una copertura assicurativa che, in caso di decesso, **garantisce** agli eredi legittimi o testamentari un **importo di 14.100 euro**.

La copertura ha decorrenza dal 1° febbraio fino al 31 gennaio dell'anno successivo, è erogata da EMAPI e garantita dalla società Generali Italia S.p.a.

I **beneficiari** della copertura sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato che hanno titolo ad aprire una posizione per la liquidazione del capitale assicurato entro 10 anni dall'evento presentando una denuncia di sinistro ad EMAPI.

## **COPERTURA AGGIUNTIVA INDIVIDUALE**

E' possibile incrementare, a titolo individuale e volontario, la copertura garantita di 14.100 euro sottoscrivendo, con onere aggiuntivo a proprio carico e detraibile a fini fiscali, la copertura aggiuntiva A o B.

Per sottoscrivere la copertura aggiuntiva, A (69 euro) o B (130 euro), è necessario, entro il 31 marzo 2026, compilare la modulistica presente nella sezione dedicata sul sito [EMAPI](#) e versare tramite bonifico l'importo dell'opzione prescelta.